

Edizione di venerdì 13 febbraio 2015

ADEMPIMENTI

[Tutto è pronto \(almeno secondo l'Agenzia\) per l'invio della certificazione unica](#)
di Sergio Pellegrino

CONTENZIOSO

[Ammisibile il ricorso non sottoscritto](#)
di Luigi Ferrajoli

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Fabbricati vincolati: IMU e TASI al 50%, ma serve cautela](#)
di Fabio Garrini

BILANCIO

[Il nuovo OIC 29: fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio](#)
di Federica Furlani

CONTROLLO

[Il rischio di revisione - parte seconda](#)
di Andrea Soprani

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[La mia ginnica preferita](#)
di Luigi Canale

ADEMPIMENTI

Tutto è pronto (almeno secondo l'Agenzia) per l'invio della certificazione unica

di Sergio Pellegrino

Con un [**comunicato stampa**](#) rilasciato nella giornata di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha, da un lato, annunciato una **proroga "parziale" per gli invii delle certificazioni uniche che non impattano sulla dichiarazione precompilata**, dall'altro ha confermato che **non ci potranno essere differimenti rispetto alla scadenza "ordinaria"** per l'effettuazione dell'adempimento.

I sostituti d'imposta dovranno quindi procedere alla **trasmissione della certificazione unica**, che sostituisce sia il Cud che le certificazioni in forma libera relative ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi diversi e alle provvigioni, **entro il prossimo 9 marzo**, cadendo il 7 marzo di sabato.

Nel comunicato stampa viene precisato come **tutto sia pronto per l'adempimento**, avendo l'Agenzia messo a disposizione dei contribuenti tutti gli "strumenti" necessari: dal 15 gennaio scorso è stata licenziata la **versione definitiva del modello CU** e sono state pubblicate anche le **specifiche tecniche** per l'invio dei dati, mentre da inizio febbraio sul sito delle Entrate è disponibile il **software** per la compilazione e l'invio delle certificazioni.

Naturalmente **non ci si poteva attendere una proroga "generalizzata"** in relazione al fatto che l'adempimento è funzionale alla realizzazione dell'operazione "**dichiarazione precompilata**", sulla quale tanto il Governo ha puntato: questo alla luce del fatto che la scadenza fissata al prossimo 15 aprile per il rilascio da parte dell'Agenzia delle precompilate ai contribuenti è strettamente correlata alla trasmissione dei dati da parte dei sostituti, che quelle dichiarazioni dovranno alimentare. Uno slittamento del termine per la trasmissione delle certificazioni avrebbe determinato la necessità di uno spostamento anche di tutti i passaggi successivi, che prevedono tempistiche molto stringenti.

Per "venire incontro" ai sostituti d'imposta, semplificando le certificazioni uniche soltanto per questa prima "tornata" di trasmissioni, il comunicato stampa rende facoltativa l'indicazione dei **dati assicurativi relativi all'Inail e l'invio dei**

modelli CU con soli redditi esenti.

Inoltre, come detto, viene prevista una **proroga per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730**, come è nel caso dei redditi di lavoro autonomo non occasionale: **queste certificazioni potranno essere trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 marzo 2015, senza l'applicazione di alcuna sanzione.**

Poca cosa quindi e di conseguenza tutto dovrà essere approntato nelle prossime settimane per rispettare le nuove prescrizioni, anche alla luce del **severo regime sanzionatorio**.

Va ricordato infatti che **per ciascuna certificazione omessa, tardiva o errata si applicherà una sanzione di 100 euro**: non c'è la possibilità di applicare il cumulo giuridico e quindi ci potranno essere tante sanzioni da 100 euro quante sono le certificazioni mancanti o non corrette.

Solo nel caso di avvenuta trasmissione delle certificazioni, vi sarà la possibilità di rimediare ad eventuali errori o inesattezze con una **nuova trasmissione entro 5 giorni** dalla scadenza ordinaria.

L'Agenzia ha escluso anche l'applicabilità del **ravvedimento operoso**, affermando che il legislatore non ha previsto questa possibilità e che questa comprometterebbe la funzione di "alimentazione" della precompilata: le motivazioni sono poco convincenti, ma è meglio prenderne atto.

Per approfondire le problematiche della dichiarazione precompilata ti raccomandiamo questo seminario di specializzazione:

CONTENZIOSO

Ammisibile il ricorso non sottoscritto

di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione, con sentenza n.24461/2014, statuisce che **per riconoscere l'ammissibilità di un ricorso tributario** sia sufficiente che almeno un esemplare dell'atto rechi la firma autografa dell'autore, non risultando rilevante (nell'ipotesi di notifica effettuata per il tramite postale) l'irregolarità integrata dal fatto che detto esemplare sia quello depositato presso la Cancelleria della C.T.P. e non quello notificato all'A.d.E..

La vicenda processuale aveva assistito in origine alla dichiarazione di ammissibilità di un ricorso avverso un avviso di accertamento promosso da una società nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, **statuizione successivamente smentita dalla sentenza della C.T.R. Roma**, che aveva al contrario sancito la sua inammissibilità.

La Corte di Cassazione nella parte motiva della sentenza in esame esordisce richiamando la natura delle **previsioni normative che riguardano l'inammissibilità**, rammentando come queste siano contraddistinte da un estremo rigore sanzionatorio che deve orientare l'interprete verso un utilizzo decisamente **limitato** delle medesime.

L'attività ermeneutica deve infatti cogliere la **natura di extrema ratio di tale istituto**, il ricorso al quale risulta giustificato solo ed esclusivamente ove la gravità dell'irregolarità riscontrata lo richieda.

La stessa Corte di Cassazione, a suffragio della posizione così assunta, richiama espressamente la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che con le sentenze n. 189/2000 e n. 520/2002 **in riferimento al processo tributario** aveva sottolineato **l'importanza di tutelare le parti in posizione di parità**, evitando ricorsi irragionevoli all'istituto dell'inammissibilità.

La Corte di Cassazione prosegue facendo riferimento al dettato del D.Lgs. n. 546/1992, che, all'art. 22, comma 5, a detta del Giudice di Legittimità, stabilisce **l'esclusione dell'inammissibilità** a fronte della sussistenza della possibilità di accertare l'effettiva regolarità dell'atto nonché, parallelamente, il rispetto delle regole fondamentali del processo tributario.

Facendo espresso riferimento al comma 1 del richiamato articolo, la Corte sottolinea come **la notifica dell'originale del ricorso all'A.d.E. ed il successivo deposito della copia nella Cancelleria della C.T.P.** (attestata come conforme dalla parte ricorrente) non possa comportare l'inammissibilità del medesimo ricorso introduttivo anche quando sussista un'eventuale

irregolarità attinente a tale procedura.

Ove infatti si sia verificata **un'inversione dell'ordine del procedimento** così fissato dal Legislatore, secondo la Corte di Cassazione **non è possibile per ciò stesso addivenire alla declaratoria di inammissibilità** di cui si ragiona.

Tale principio, che era già stato affermato in passato proprio dalla Corte di Cassazione, comporterebbe che debba escludersi che un ricorso introduttivo del **contenzioso tributario** possa essere ritenuto inammissibile per il solo fatto che l'A.d.E. sia entrata in possesso di una copia conforme del medesimo anziché dell'originale.

Detta **radicale sanzione** deve infatti discendere dall'**eventuale difformità** che la C.T.P. riscontri tra l'atto spedito o consegnato all'Amministrazione finanziaria e quello fatto oggetto di deposito presso la Cancelleria della stessa C.T.P..

Soffermandosi specificamente sulla sentenza della C.T.P. Roma impugnata dalla società, la Corte di Cassazione affronta il tema della possibilità di addivenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso ove si riscontri la **mancanza di sottoscrizione sull'atto notificato all'A.d.E., a dispetto dell'apposizione della stessa sulla copia conforme depositata presso la Cancelleria.**

L'Amministrazione finanziaria, dal canto suo, richiama il disposto dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992 e la giurisprudenza più restrittiva della stessa Corte di Cassazione, al fine di avallare la propria tesi (ovviamente favorevole all'assunzione di una linea maggiormente rigoristica), ma la **difesa erariale non incontra, in questa occasione, il favore del Giudice di Legittimità.**

Quest'ultimo, infatti, dichiara espressamente superato il proprio risalente orientamento a causa della sopravvenienza di un **révirement che avrebbe sconfessato le pregresse posizioni restrittive** assunte dalla giurisprudenza nomofilattica.

Detta assenza di sottoscrizione, dunque, integrerebbe al massimo un'irregolarità e la contraria ipotesi dell'inammissibilità (ovviamente più sfavorevole per il contribuente) non troverebbe riscontro nemmeno nel dettato letterale del testo normativo richiamato dall'A.d.E..

Secondo la Corte di Cassazione, **tale presa di posizione non pregiudicherebbe affatto il concreto esercizio di difesa da parte dell'Amministrazione finanziaria**, la quale (in virtù dello sfasamento tra il termine di costituzione della parte ricorrente e di quella resistente) sarebbe comunque in grado di predisporre le proprie difese in vista del contenzioso che va incardinandosi ove ritenesse opportuno costituirsi (a fronte dell'eventuale riscontro della controversa assenza di sottoscrizione).

IMU E TRIBUTI LOCALI

Fabbricati vincolati: IMU e TASI al 50%, ma serve cautela

di Fabio Garrini

La disciplina

IMU e TASI prevede una agevolazione di non poco conto per i fabbricati ai quali è stato riconosciuto un particolare

pregio storico, artistico o architettonico: la

riduzione al 50% della rendita catastale al fine del calcolo della base imponibile. Si tratta comunque di una agevolazione da computare con le dovute accortezze, visto che il presupposto è tutt'altro che semplice da realizzare.

La riduzione IMU

Alla lettera a) dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 è prevista la

riduzione al 50% della base imponibile per i

fabbricati di interesse storico o artistico di cui

all'art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004. Rispetto al precedente panorama ICI (dove l'imposta veniva applicata sulla rendita figurativa, un valore pressoché simbolico), il vantaggio è sicuramente stato compresso, ma risulta ancora

potenzialmente interessante.

Ai fini TASI, nel provvedimento istitutivo (L. n. 147/2013) manca una specifica norma agevolativa, per cui inizialmente vi era più di qualche dubbio circa l'effettiva possibilità di applicare il beneficio anche al tributo sui servizi. Sul punto è intervenuto il Ministero, con le

risposte FAQ del 04.06.2014 (ad oggi non ancora formalizzate in un documento ufficiale) che

hanno confermato come

detta riduzione deve applicarsi anche alla TASI, visto che la base imponibile dei due tributi è identica (medesima estensione è stata prevista per l'omologa riduzione del 50% riconosciuta ai fabbricati inagibili).

Individuazione degli immobili vincolati

Il problema però non è il trattamento fiscale, ma piuttosto la verifica dei requisito per

ottenere il vantaggio: la gestione fiscale di tali immobili di per sé non presenta problemi (basta ridurre a metà la rendita catastale e procedere al calcolo della base imponibile con le normali regole previste per i fabbricati), mentre è più

complesso capire quale immobile deve considerarsi vincolato. I fabbricati con caratteristiche di pregio storico ed artistico sono censiti al Catasto dei Fabbricati nei modi ordinari, per cui con le stesse procedure e con gli stessi criteri con i quali vengono censiti tutti i fabbricati: la qualifica di immobile di interesse storico artistico non risulta infatti dagli atti catastali ma nella

Conservatoria dei Registri Immobiliari, presso la quale deve essere trascritto il provvedimento con il quale viene riconosciuto il vincolo. Tale

annotazione ha lo scopo di far valere il vincolo sul fabbricato anche con riferimento a qualsiasi futuro

“... proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo” dell’immobile.

Con riferimento all’esatta individuazione dei fabbricati “storici” occorre

distinguere tra

vincolo diretto e vincolo indiretto. La disciplina relativa ai beni culturali è stata oggetto di una sensibile evoluzione: la L. n. 1089/1939 è stata oggetto di due successive modificazioni, dapprima con il D. Lgs. n. 490/1999, poi sostituito dal già richiamato D. Lgs. n. 42/2004.

Ai fini ICI vi era invece più di un qualche

dubbio applicativo, per il fatto che la norma agevolativa faceva riferimento alla versione più datata del Testo Unico dei beni artistici, il che certo non aiutava ad individuare quali fossero i beni interessati;

oggi, per l’IMU, il Legislatore ha correttamente fatto riferimento al D.Lgs. n. 42/2004. La vicenda risulta quindi nella sostanza risolta (e questo può anche aiutare a chiarire il corretto trattamento pregresso, in senso purtroppo restrittivo). In particolare, il D. Lgs. n. 42/2004 distingue le tipologie di vincoli che possono essere apposti agli immobili:

- Un primo **vincolo**, che può essere definito **diretto**: riguarda un determinato bene al quale viene riconosciuta una **specifica rilevanza culturale**. Tale vincolo è oggi apposto **ai sensi dell'art. 10** e seguenti del D. Lgs. n. 42/2004, che ha sostituito la disciplina precedentemente contenuta nell'art.3 della L. n. 1089/1939.
- Un secondo **vincolo**, che invece può essere rubricato come **indiretto**: non si tratta di un riconoscimento del pregio di un’immobile, ma, al contrario, vengono imposte allo stesso alcune **limitazioni**, perché i comportamenti che il contribuente pone in essere **non possano a danneggiare un altro immobile ritenuto meritevole di tutela**. Il vincolo indiretto riguarda i **fabbricati che si trovano nei pressi di beni monumentali**, in modo tale che venga salvaguardato il contesto nel quale l’immobile principale è ubicato. Tale vincolo si potrebbe definire “di zona”: il contribuente non viene interessato dalle limitazioni perché l’Amministrazione pubblica è interessata all’immobile specifico, ma piuttosto in quanto intende evitare che possa essere recato pregiudizio ad un contiguo

bene di rilievo. Tale vincolo è oggi previsto **dall'art. 45 e seguenti** del D.Lgs. n. 42/2004, che hanno riformato quanto già in precedenza contenuto nell'art. 21 della L. n. 1089/1939.

Ai fini ICI occorreva concludere che, poiché la disciplina che recava l'agevolazione fiscale richiamava esclusivamente l'art. 3 della L. 1089/1939, essa poteva riferirsi al solo vincolo diretto sull'immobile. Oggi, che ai

fini IMU (e

pure TASI, in considerazione del chiarimento ministeriale) viene richiamato l'art. 10 del D. Lgs. n. 42/04, è del tutto chiaro che le

agevolazioni siano applicabili

al solo vincolo diretto (il che, peraltro, appare un'ulteriore conferma che questa era l'interpretazione da dare anche nel passato).

Pertanto, dal punto di vista operativo, allorquando si ha a che fare con un immobile vincolato, **occorre verificare con cura la tipologia di vincolo che sia effettivamente stato apposta** (tramite una ricerca alla conservatoria dei registri immobiliari o nell'eventuale atto di acquisto), onde **evitare di applicare indebitamente l'agevolazione** ad immobili che non ne hanno diritto. Si sottolinea che gli immobili che solitamente si ritengono vincolati, in realtà, frequentemente, sono soggetti al solo vincolo indiretto, che quindi non conferisce alcuna agevolazione al loro possessore.

Per approfondire le problematiche relative agli immobili ti raccomandiamo questo master di specializzazione:

BILANCIO

Il nuovo OIC 29: fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

di Federica Furlani

Si prosegue l'analisi del nuovo OIC 29, esaminando il procedimento ora previsto per la rilevazione dei **"fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio"**. Con questa locuzione si indicano quei fatti, positivi o negativi, che avvengono **tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio**, in genere individuata come **la data in cui viene redatto il progetto di bilancio** da parte degli amministratori.

Tuttavia, **se tra la data di formazione del bilancio e la data della sua approvazione** da parte dell'organo assembleare **si verificassero eventi tali avere un effetto rilevante sullo stesso, gli amministratori debbono** adeguatamente **modificare il progetto** di bilancio, secondo le regole che seguono, nel rispetto del procedimento previsto per la formazione dello stesso.

L'OIC 29 individua **tre fattispecie** di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

- fatti successivi che **devono essere recepiti** nei valori di bilancio;
- fatti successivi che **non devono** essere recepiti nei valori di bilancio;
- fatti successivi che possono **incidere sulla continuità aziendale**.

Per quanto riguarda i primi, sono fatti che si riferiscono a **condizioni già esistenti alla data di chiusura** del bilancio ma **delle quali si viene a conoscenza solo in data successiva**. In questo vaso i valori di fine esercizio, patrimoniali o reddituali, devono essere rettificati per recepire tali fatti nel rispetto del principio di competenza economica, riflettendosi pertanto sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico d'esercizio.

Alcuni **esempi** sono forniti dallo stesso principio contabile:

- definizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di una **causa legale** in essere alla data di bilancio, per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio da cui emerge che talune attività, già alla data di bilancio, avevano subito **riduzioni durevoli di valore** o riduzioni del valore **di mercato** rispetto al costo;
- fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio che evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio, come nel caso di **deterioramento della situazione finanziaria di un debitore**, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio oppure nel caso di **vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo**;

- definizione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un maggior prezzo di acquisto di un'attività acquisita o di un minor prezzo di vendita di un'attività ceduta prima della fine dell'esercizio;
- determinazione, dopo la chiusura dell'esercizio, di un **premio da corrispondere a dipendenti** quale emolumento per le prestazioni relative all'esercizio chiuso;
- **scoperta di un errore** o di una frode.

Dopo la chiusura dell'esercizio si possono verificare invece fatti e **circostanze che non sono da recepire** nell'esercizio in chiusura, ma andranno ad **incidere sul bilancio del nuovo esercizio** appena aperto.

Esempi sono:

- la riduzione nel valore di mercato di alcuni titoli nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, in quanto tale riduzione riflette **condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura** dell'esercizio;
- la **distruzione di impianti** di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla **variazione dei tassi di cambio** con valute estere;
- la **sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine** conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio;
- **ristrutturazione di un debito** avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.

Tali fatti quindi non vanno rilevati in bilancio, ma devono essere **illustrati nella nota integrativa** affinché i destinatari dell'informazione societaria possono fare le opportune valutazioni e prendere le più consapevoli decisioni.

Ricordiamo inoltre che l'art. 2428, comma 3, n. 5 Cod. Civ. richiede che dalla **relazione sulla gestione** risultino in ogni caso i **fatti di rilievo** avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Di conseguenza l'informazione richiesta nella nota integrativa può avvenire anche mediante un richiamo all'illustrazione fatta dagli amministratori nella relazione sulla gestione.

L'OIC 29, nel concludere la disamina sulle tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, tratta infine di quelli **accadimenti che possono mettere in dubbio il presupposto della continuità aziendale**, e a cui gli amministratori devono prestare particolare attenzione, anche al fine di un'eventuale messa in liquidazione della società o di cessazione dell'attività operativa o di una più semplice riflessione sulla necessità di basarsi ancora nelle valutazioni di bilancio d'esercizio sul presupposto della continuità aziendale.

Un esempio di tale fattispecie è costituito da un **peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria** di un'impresa dopo la chiusura dell'esercizio, di dimensioni tali da porre dubbi sulla continuità aziendale.

CONTROLLO

Il rischio di revisione - parte seconda

di Andrea Soprani

Nel [precedente contributo](#) è stato analizzato il complesso processo di analisi e di giudizio professionale che il revisore compie per determinare il rischio di revisione. In questa sede saranno invece approfonditi i concetti di rischio intrinseco e di controllo.

Si è detto che il **rischio intrinseco** può essere definito come l'attitudine di un'operazione, saldo o informativa (di seguito anche cumulativamente "voce di bilancio") a presentare errori indipendentemente dall'esistenza di procedure di controllo interno. Questa attitudine può derivare da diverse **condizioni** tra cui, le **più frequenti**, sono rappresentate da:

- **oggettiva difficoltà nel determinare la voce di bilancio** per, ad esempio, necessità di calcoli complessi (si pensi alla valorizzazione delle commesse a lungo termine) o per la **necessità di ricorrere a stime** (accantonamento a fondi rischi) o a previsioni e congetture (recuperabilità imposte anticipate);
- **suscettibilità al furto** di determinati beni aziendali (oltre allo scontato caso del denaro in cassa, che tuttavia raramente rappresenta una voce significativa del bilancio, si rammenta, ad esempio, il rischio di furto legato alle giacenze di magazzino per settori quali quello della moda o della grande distribuzione, dove i furti sono casistiche frequenti);
- **opportunità/motivazione della Direzione ad alterare il valore** (si tratta dei casi tipici di **frode**, intesa, nella accezione propria della revisione, come **qualsiasi intenzionale alterazione del dato contabile**).

A queste condizioni proprie delle singole voci di bilancio e interne all'impresa, si aggiungono **aspetti esterni** quali:

- la **situazione macroeconomica** del paese (rischi di cambio, rischi di incasso su mercati in recessione etc);
- le **condizioni del settore** di appartenenza (ad es: continui mutamenti tecnologici che possono comportare obsolescenza negli impianti o nelle giacenze di magazzino);
- **lancio di nuovi prodotti** in mercati maturi (che possono rappresentare una opportunità ma anche un rischio legati non solo all'apprezzamento del mercato del nuovo prodotto in termini di fatturato e marginalità, ma anche connessi all'affidabilità del prodotto con conseguenti riflessi nella stima dei fondi garanzia) etc

Sintetizzando, il rischio intrinseco ha due **componenti principali**; una prima derivante dal **tipo di attività svolta** (c.d. **business risk**) e l'altra derivante dal **rischio di frode** che esula dal tipo di

attività svolta ma è strettamente legata alla integrità della Direzione e alle occasioni che il sistema di controllo interno lascia alla stessa di alterare volontariamente i dati. Tralasciando, per brevità di trattazione, il rischio di frode, l'indagine riguarderà:

- il **settore** di attività (inteso come mercato di riferimento, concorrenza, capacità produttiva, prezzi etc, o come operatività in aree economicamente instabili o in mercati volatili etc);
- la **stagionalità o ciclicità** della produzione o del fatturato;
- il **contenuto tecnologico** dei prodotti dell'impresa;
- la **regolamentazione** e altri fattori esterni (quali la complessità del quadro normativo e regolamentare di riferimento, le politiche governative legate a tariffe ed incentivi, le norme ambientali, la situazione economica generale etc) ;
- la **natura dell'attività operativa** (natura delle fonti di ricavo le metodologie utilizzate nella gestione operativa della produzione e commercializzazione dei prodotti, l'esistenza di clienti e fornitori chiave, l'eccessiva dipendenza da pochi clienti etc);
- la **struttura finanziaria** dell'impresa (livello indebitamento rispetto ai principali indicatori di bilancio, la presenza o meno di un'attività a bassa marginalità e con la necessità di forti investimenti, la capacità dell'impresa di onorare le proprie obbligazioni, l'esistenza di strumenti finanziari derivati etc);
- l'esistenza di **operazioni inusuali o complesse**, specie con **parti correlate**;
- l'esistenza di **cause in corso** di difficile previsione o complesse;
- l'**analisi delle performance** dell'azienda rispetto ai periodi precedenti o al budget, quando esistente etc.

Passando quindi all'esame del **rischio di controllo**, inteso, come detto, come la possibilità che un rischio non sia prevenuto, individuato e corretto dal sistema di controllo interno, una prima riflessione è d'obbligo.

Nessun sistema di controllo interno sarà progettato per prevenire, individuare e correggere ogni potenziale rischio a cui l'impresa è soggetta. Non va dimenticato infatti che ogni impresa, anche correttamente gestita, deve ragionare sempre su un sistema di valori, costi e benefici e, quindi, ci si dovrà aspettare che un eccellente sistema di controllo interno sia in grado di **rilevare** tutti quei **rischi che potenzialmente sono superiori al costo che comporta la loro prevenzione**, ma mai quelli che hanno un impatto potenziale inferiore al costo.

A differenza del sindaco, il **revisore si occuperà solo di quella parte del controllo interno che si riferisce alla predisposizione del bilancio e alla informativa finanziaria** e, in questo ambito, solo di quei controlli che sono ritenuti, dal revisore, rilevanti, nell'ambito del suo motivato giudizio professionale. Si rammenta, infatti, che il processo logico per l'analisi del sistema del controllo interno deve seguire le seguenti fasi sequenziali:

- **individuazione** dei rischi;
- **valutazione** di quelli significativi;
- **identificazione** dei controlli previsti per mitigare i rischi significativi;

- loro **comprendione**;
- **test** di quelli che vengono ritenuti dal revisore necessari per **mitigare** i rischi o per **ridurre le verifiche documentali**.

Tali fasi si riferiscono in particolare all'**esame delle singole procedure** che consentono la produzione dei dati contabili e, quando applicabile, dell'informativa.

Di estrema importanza e delicatezza è la comprensione dell'**ambiente di controllo**, che viene definito come "l'atteggiamento" dell'organizzazione verso il controllo e la sua propensione al rispetto delle regole. **Se l'ambiente di controllo non è sano, anche la migliore procedura di controllo sarà inefficace.**

Il processo di valutazione dei rischi, sia intrinseci che di controllo, contribuirà alla definizione della strategia generale di revisione e del piano di dettaglio delle verifiche, che sono la rappresentazione formale del giudizio professionale preliminare del revisore sulla natura, l'ampiezza e la tempistica delle procedure di revisione che applicherà sul bilancio della società.

Se il lavoro sarà stato adeguatamente approfondito e se dall'esecuzione delle verifiche non emergeranno elementi probativi che mettano in dubbio le considerazioni che il revisore ha preso nella fase di pianificazione, lo stesso revisore potrà concludere di aver ridotto il rischio di individuazione ad un livello accettabilmente basso.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

La mia ginnica preferita

di Luigi Canale

Tutti avranno nel proprio cuore una scarpa da ginnastica o comunque per lo sport cui sono legati momento esaltanti o cocenti delusioni.



Io ad esempio, pur se non legate a nessun evento sportivo, ho nel cuore le Mie **Adidas Ivan Lendl competition III**, evoluzione delle prime competition, splendide scarpe da tennis che disperatamente cerco con una frequenza tale da preoccuparmi.

Lo scorso anno, le mie speranze hanno iniziato a crescere quando sul sito dell'Adidas, sezione originals dedicato al mondo '70-'80, sono comparse dal nulla le Edberg 86. Che sia la volta che rimettono in produzione le Ivan Lendl?

In fin dei conti sono state riproposte scarpe che sicuramente non hanno fatto la leggenda come le SL72 o le Beckenbauer Allround del Kaiser.

Una volta tutto era più semplice e lineare, c'era chi produceva scarpe da ginnastica e chi, al contrario, si occupava delle scarpe classiche da completo.

Adesso non è più così, **tutti fanno tutto**, ne è dimostrazione la circostanza che anche gli stilisti si sono lanciati sull'abbigliamento per bambini.

Sarà un mio difetto, penso condiviso dai più, ma io sono legato ai valori e ai modelli con cui sono cresciuto, con la conseguenza che quando vado a cercare un paio di scarpe da ginnastica (e vi assicuro che ne ho più di 10 paia) i miei punti di riferimento sono quelli classici: Adidas, Nike, Puma, Reebok (ora di proprietà di Adidas) e NewBallance, Converse, Diadora, Superga e, udite udite: Pantofola d'oro, le scarpe da calcio per eccellenza (non me ne voglia la Copa mundial a 13 tacchetti dell'Adidas o le Puma King a 6 tacchetti), la scarpa di Toninho Cerezo, quel formidabile centrocampista che, insieme a Sua Maestà l'VIII re di Roma Paulho Roberto, formava una coppia di centrocampo fantastica nella Roma del Barone Liedholm.

Ecco allora alcuni **consigli di acquisto**.

Ma prima un piccolo pettegolezzo: ma lo sapevate che in origine l'Adidas è stata fondata dai fratelli Adolf "Adi" e Rudolf Dassler, salvo poi litigare come nelle migliori tradizioni familiari e dividersi? E dalla "scissione" cosa ne è nato? La Puma. E l'incredibile è che le sedi delle aziende sono divise da una semplice strada.



Adidas – sin tropo facile dire Stan Smith, scarpa leggendaria dedicata a Stanley Roger Smith, tennista vincitore di un US Open di Francia e di un Wimbledon. Adesso queste scarpe sono proposte in svariate varianti ma il consiglio di Canale è di optare, alternativamente, tra quelle contraddistinte dal verde, rosso o blu: le classiche. E sapete perché venivano proposte in queste tre colorazioni? Perché il verde indicava l'erba di Wimbledon (e dell'allora Australian Open), il rosso la terra di Parigi e il blu il sintetico dell'allora Forest Hills.



Nike – la Nike nasce da un'intuizione di Bill Bowerman (allenatore della Oregon University) e Phil Knight (studente della facoltà di Economia) che creano il marchio, in onore della dea vittoria, per importare scarpe sportive dalla giapponese Onitsuka Tiger, l'attuale Asics. Qui, a sorpresa, il mio consiglio, è di optare per una personalizzazione delle Air Pegasus 83 iD. Massimo in 5 settimane arrivano a casa vostra.



– scelta obbligata per le splendide e coloratissime Suede classic trainers, offerte a un prezzo equo e caratterizzate da svariate sfumature cromatiche.

Converse – qui non si scappa dalle leggendarie Chuck Taylor All star in versione alta o bassa e nel colore che preferite. Le scarpe di Charles Hollis “Chuck” Taylor, un cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, membro del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame dal 1969. Le scarpe, in origine semplicemente All Star, dal 1932 presero il nome di uno dei loro più grandi estimatori Chuck Taylor che le aveva fatte conosce a tutta l’America e da lì fu una marcia inarrestabile.



Diadora – perché non andare sulle B Elite versione light delle leggendarie B.B. Elite, le scarpe che indossava il grande Borg?



Superga – alzi la mano chi, in vita sua, non ha mai avuto un paio di Superga ai piedi?! E casomai nel classico colore corda o bianco?!



Pantofola d'oro – chiudiamo in bellezza facendo scoprire una casa storica delle Marche, famosa negli anni '80 per le scarpe da calcio tendenti all'artigianalità. Qui vi lascio la sorpresa...

E voi che scarpe del cuore avete?